

SUA MAESTA' ... LA NOTIZIA
OVVERO
ALLA RICERCA DELLE FONTI

LE FONTI

- **DIRETTE:**
- CIO' CHE IL CRONISTA VEDE
(O APPRENDE DIRETTAMENTE:
testimonianze, documenti...)
- **INDIRETTE:**
- CIO' CHE IL GIORNALISTA APPRENDE (PER
LO PIU' IN FORMA MEDIATA)

LE FONTI DIRETTE

ESSERE AL POSTO GIUSTO NEL
MOMENTO GIUSTO

LE FONTI INDIRECTE

- FONTI ISTITUZIONALI (Questura, CC, GdF, Polizia Locale, Enti pubblici e privati)
- UFFICI STAMPA
- ... GLI ALTRI ORGANI DI
INFORMAZIONE

LE AGENZIE DI STAMPA

Adnkronos

Agi

Ansa

Apcom

MF-Dow Jones News

Radiocor

Reuters

Bloomberg

LE AGENZIE DI STAMPA

Raccolta, elaborazione, distribuzione e
memorizzazione dei fatti-notizia

...L'INSOSTITUIBILITA' DELLE AGENZIE

- CONVENIENTI
- DIFFUSE CAPILLARMENTE
- COMPLETE
- AFFIDABILI
- ADERENTI AI FATTI
- ...IMPARZIALI

EPPURE...

EPPURE...
QUANTE VOLTE UNA
NOTIZIA NON DIVENTA
NOTIZIA FINCHE' NON LA
“BATTONO” LE AGENZIE?

LE VERIFICHE

- L'ESPERIENZA
- L'ATTENDIBILITA' DELLE FONTI
(i rapporti fiduciari, il rischio dell'usare e dell'essere usati...)

LE VERIFICHE

- DIRETTE:
- RISALIRE ALL'ORIGINE

- INCROCIATE:
- RISULTATI CONCORDANTI (ma non sempre) DA FONTI DIVERSE

L'ELEMENTO "V"

- NON ESISTE UN'UNICA VERITA'
- ESISTONO LE VERSIONI DEI FATTI
(O FORSE NO...)

I PUNTI DI VISTA

- SFORZARSI DI DARE RISALTO ALLE DIVERSE VERITA' IN CAMPO

LA STORIA

- ORIGINALE
- CREDIBILE
- ATTUALE

LA STORIA

- COSA?
- DOVE?
- QUANDO?
- CHI?
- COME?
- PERCHE'?

IL LINGUAGGIO

- SINTETICO
- ACCESSIBILE
- LINEARE

GLI... EFFETTI
COLLATERALI
OVVERO
I RISCHI DEL MESTIERE

Art. 594

- *Ingiuria* -

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

Art. 368

- *Calunnia* -

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato per quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo (...).

Art. 595

- *Diffamazione* -

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a lire quattro milioni.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a lire un milione (...).

IL DOMANI...
(più ombre che luci...)

Art. 200 CPP

(Segreto professionale)

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

- a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
- b) gli avvocati, i procuratori legali, i consulenti tecnici e i notai;
- c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
- d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

IL DECRETO LEGISLATIVO

20 febbraio 2006 n. 106

Art. 5. Rapporti con gli organi di informazione.

- 1) Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione.
- 2) Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.
- 3) E' fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.
- 4) Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.

Il disegno di Legge 4 agosto 2006
"in materia di intercettazioni
telefoniche e ambientali e di
pubblicità degli atti di indagine".

*Il disegno di legge si compone di 15 articoli. Dodici
hanno oggetto la disciplina delle intercettazioni
telefoniche. Tre prevedono norme relative alla
pubblicità degli atti di indagine*

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale)

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Qualora venga disposta l'archiviazione del procedimento, è vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive.";

- b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

2-ter. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari; di tali provvedimenti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad indagini ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza.";

- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni.";
- d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti da segreto."